



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2019, proposto dall'Associazione Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; W.W.F. O.A. (Organizzazione Aggregata) Molise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Giammaria e Giuseppina Negro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmen Di Iorio in Campobasso, via Monte Santo n. 2;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n.74;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Regionale del Molise n. 6 del 15/01/2019, di approvazione del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria del Molise (c.d. "P.R.I.A.M.O.");

- del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise (P.R.I.A.MO.), approvato con il predetto provvedimento regionale, e dei relativi allegati, con particolare riferimento al *sub* allegato n. 1, denominato “*qualità dell'aria*”, e all'allegato n. 2, denominato “*rapporto ambientale per la VAS*”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe le Associazioni ricorrenti hanno contestato il Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria (P.R.I.A.M.O.), approvato dalla Regione Molise, su predisposizione dell'A.R.P.A. Molise, con deliberazione di Consiglio n. 6 del 15/01/2019;
- a sostegno dell'impugnativa la parte ricorrente ha dedotto un motivo articolato del seguente tenore: “*Violazione dell'art. 9 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 e degli artt. 7 e 12 L.R. n. 16/2011; Difetto di istruttoria; Eccesso di potere sotto diversi profili. Difetto di motivazione; Motivazione insufficiente; Illogicità della motivazione*”;
- con tale mezzo si sottopone al Collegio la tesi di fondo della presunta illegittimità dello strumento pianificatorio e programmatico regionale sollevando molteplici problematiche, implicanti anche cognizioni tecnico-specialistiche proprie di diversi settori scientifici;

Considerato, in particolare, che:

- le ricorrenti hanno premesso che a seguito della zonizzazione del territorio molisano disposta con D.G.R. n. 375/2014 l'intera area venafrana e del Basso Molise era stata individuata come area di risanamento ad alto carico emissivo, per

effetto di vari superamenti dei livelli di inquinanti contrassegnati come PM10 e NO2;

- il P.R.I.A.M.O., pur confermando la zonizzazione del 2014, avrebbe tuttavia individuato la sola città di Venafro come “area di superamento” dei predetti livelli di PM10 e di NO2: sicché tale piano apparirebbe già per questo gravemente carente a livello istruttorio, il che verrebbe in evidenza, più ampiamente, sotto i diversi profili di seguito esposti:

1. Estensione dell'area di superamento al Comune di Sesto Campano:

il P.R.I.A.M.O. avrebbe, contraddittoriamente, escluso dalle “aree di superamento” il territorio comunale di Sesto Campano -invero ad alti carichi emissivi, dovuti pure alla sua situazione meteo climatica-, così contraddicendo le evidenze dei dati riportati tanto a corredo della D.G.R. n. 375/2014 (recante, come detto, la zonizzazione del territorio), quanto nel *sub* allegato n. 1 (“qualità dell'aria”) dello stesso P.R.I.A.M.O.;

2. Omessa valutazione della “Piana di Venafro”:

alla luce dei superamenti dei livelli di inquinanti (PM10, NO2 e finanche PM 2,5) registrati dalle centraline di rilevamento dell'ARPA Molise, la c.d. “Piana di Venafro” avrebbe meritato un'autonoma considerazione nel P.R.I.A.M.O.. E ciò in ragione: a) della presenza di sorgenti di emissione industriale (nel territorio di Pozzilli -inceneritore Hera Ambiente- e in quello di Sesto Campano -cementificio Colacem), che renderebbero la “Piana” un'area di naturale ricaduta di tutti gli inquinanti; b) della presenza di diossina nell'intera “Piana”, negli animali ivi pascolanti e nell'uomo (latte materno); c) del riscontro, nei residenti presso i Comuni di Venafro, Pozzilli e Sesto Campano, di evidenze di malattie del sistema circolatorio e di quello respiratorio;

3. Mancanza di analisi e interventi per l'area di superamento indicata:

il P.R.I.A.M.O. scontrerebbe un vizio istruttorio di base per essere stato elaborato su scala solo regionale (cfr. pag. 22 del Piano) e alla luce dei dati nazionali forniti dall'I.S.P.R.A.. In particolare, il P.R.I.A.M.O., prescindendo dalla collocazione

spaziale delle singole sorgenti emmissive e da un puntuale inventario regionale delle emissioni, avrebbe omesso: i) di localizzare ed elencare le fonti di emissione, in relazione alla specifica area di superamento; ii) di indicare il contributo specifico e la caratterizzazione chimica delle singole fonti emmissive; iii) di stimare la popolazione esposta all'inquinamento; iv) di computare nel carico emissivo, in particolare, le attività di produzione industriale presenti nella Piana di Venafro (inceneritore e cementificio); v) di attribuire alle singole sorgenti emmissive *-id est:* riscaldamento domestico; trasporti; agricoltura- il loro specifico contributo all'inquinamento; vi) di prendere in considerazione l'intera situazione dei trasporti stradali;

per conseguenza, il P.R.I.A.M.O. non avrebbe quindi garantito *pro futuro* il contenimento dei valori emissivi entro i limiti di concentrazione e di esposizione degli inquinanti normati, in violazione del D.Lgs. n. 155/2010 e in difetto dei presupposti di base per individuare le misure da adottare a contrasto dell'inquinamento (come tali indefettibilmente legate alle peculiarità dell'area di superamento);

4. Mancata valutazione del rischio sulla salute:

mancherebbero, altresì, i dati epidemiologici regionali inerenti allo stato di salute della popolazione molisana e agli effetti sulla stessa dell'inquinamento atmosferico: il P.R.I.A.M.O. sarebbe quindi lacunoso ed inefficace, essendosi limitato all'auspicio di una maggiore collaborazione con l'ASREM sul tema della salute dell'uomo, e avendo riportato solo asetticamente le evidenze scientifiche riguardo il rapporto tra salute ed inquinamento atmosferico;

5. Inefficacia intrinseca del P.R.I.A.M.O.:

le ricorrenti hanno più ampiamente lamentato l'inefficacia del P.R.I.A.M.O. deducendone il carattere non immediatamente attuativo, posto che -come metterebbe in evidenza il suo allegato 2 (*sub* capitolo 1.3.), denominato "*rapporto ambientale per la VAS*"- esso non avrebbe predisposto delle misure efficaci ma,

all'opposto, delineato unicamente delle linee di azione denotanti uno scarso/nullo livello di localizzazione delle azioni programmate;

6. Linee di azione per le aziende soggette ad AIA:

la specifica linea d'azione "C" del P.R.I.A.M.O., riferita alle attività produttive site nella pianura in cui ricade la "Piana di Venafro", non avrebbe considerato il carico emissivo degli insediamenti produttivi ivi presenti, essendo essi già autorizzati in precedenza con titoli (*id est*: la A.I.A. n. 16/2015, per il cementificio; e quelle nn. 15 e 6652/2015 per l'inceneritore di Pozzilli) non soggetti a rinnovi nel breve periodo;

7. Inutilizzabilità dei dati per il PM2,5 per la valutazione della qualità dell'aria:

le rilevazioni del PM2,5 eseguite presso la stazione di misura Venafro 2, non effettuate su stazione fissa ma con l'ausilio di un centro mobile, sarebbero solo "misurazioni indicative", non rispettando gli obiettivi di qualità per essere state effettuate in meno di 52 giorni su base annua, e meno di 8 settimane nell'anno;

8. Inadeguatezza della rete regionale di monitoraggio:

non sarebbe condivisibile la decisione di sopprimere la stazione fissa di rilevamento degli inquinanti denominata "Venafro 1", posta lungo l'arteria di attraversamento dei veicoli "da e per Roma" e atta a rilevare, in particolare, le "polveri sottili"; sarebbero altresì illogiche la decisione di confermare solo una stazione di rilevamento per tutta la piana di Venafro -ossia quella contrassegnata come "Venafro 2", ritenuta insufficiente a rilevare gli inquinanti più impattanti legati al traffico veicolare proveniente dalla Capitale-, e la decisione di prevedere il rilevamento "mobile" anche per il territorio di Sesto Campano, che per la sua orografia e le sue condizioni climatiche, registrerebbe addirittura carichi emissivi e concentrazioni di inquinanti maggiori della cittadina di Venafro;

Esaminate le memorie difensive depositate dalla Regione Molise, e, in particolare:

- la memoria di costituzione del 3.5.2019, con la quale l'Avvocatura dello Stato ha dedotto, in sintesi, che le censure delle ricorrenti afferirebbero al merito insindacabile dell'azione amministrativa, e che il P.R.I.A.M.O., quale atto generale

a valenza e finalità programmatiche, avrebbe sostanzialmente operato una complessiva riconsiderazione sia del territorio molisano -suddiviso ora in macroaree- sia della relativa rete di monitoraggio, costituita da una “rete mobile” di rilevamento al fine di assicurare una più ampia raccolta di dati, concernenti un plurimo numero di stazioni;

- le memorie di contenuto più tecnico depositate in data 4.5.2019 e 19.1.2022, con le quali non sono stati tuttavia offerti degli specifici riscontri sulle singole censure di carattere specialistico formulate dalle ricorrenti, essendo di contro nondimeno emerso (in particolare) che la necessità del P.R.I.A.M.O. nascerebbe dal superamento dei valori-limite di inquinanti registrato sul territorio nel corso degli anni, e che tale superamento avrebbe oltretutto causato l’apertura, nei confronti della Regione Molise, di una procedura d’infrazione europea;

Preso atto che la ricorrente ha da ultimo depositato uno scritto difensivo in data 1°.2.2022, con il quale ha replicato alle considerazioni della parte pubblica offrendo le misurazioni a suo dire rilevate dalla centralina “Venafro2” di Via Campania per gli anni 2019-2020-2021, le quali evidenzerebbero un peggioramento della situazione dei principali inquinanti rilevati nell'area venafrana (in particolare PM10 e PM2,5);

Ritenuto necessario ai fini decisori, riservata al definitivo ogni questione, disporre l’acquisizione, a cura dell’Amministrazione regionale, di un’analitica relazione diretta a offrire al Collegio chiarimenti con specifico riguardo a ciascuna delle contestazioni sollevate nel ricorso introduttivo, come analiticamente riportate nella motivazione del presente provvedimento (e anche in riferimento agli esiti delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria condotte dall’A.R.P.A. Molise negli anni dal 2019 al 2021);

Sottolineata l’opportunità che con lo stesso mezzo vengano altresì fornite al Collegio informazioni aggiornate in merito allo stato e/o all’esito della procedura di infrazione europea che la difesa regionale ha riferito essere stata avviata contro la

Repubblica Italiana per la mancanza di un Piano di risanamento dell'aria nella Regione Molise (cfr. memoria Avvocatura depositata il 4.5.2019, pag. 17);

Precisato, infine, che la relazione di chiarimenti dovrà pervenire nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), riservata al definitivo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina gli adempimenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all'udienza pubblica del 21.9.2022.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario

Francesco Avino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Avino

IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO